



Comune di Settimo Rottaro

Città Metropolitana di Torino

Via Parrocchiale n. 2 – 10010 Settimo Rottaro
Tel 0125 720153 - e mail: settimo.rottaro@ruparpiemonte.it

ORDINANZA N. 20 DEL 19.11.2025 CONTINGIBILE E URGENTE

IL SINDACO

Visto il vigente Regolamento di polizia rurale;

Visto il Regolamento tipo d'igiene della Regione Piemonte;

Visto il verbale di sopralluogo n. 120102280 effettuato dal Servizio Veterinario dell'A.S.L. TO4 di Ivrea in data 20.10.2022;

Dato atto che il Sig. Forlani Silvano, pur avendo dichiarato di accettare le prescrizioni presenti nel suddetto verbale dell'A.S.L. TO4, non ha di fatto dato corso ad alcune misure per ottemperare a quanto prescritto;

Ritenuto che la detenzione degli avicoli all'interno della proprietà del Sig. Forlani Silvano possa creare problemi di salute pubblica, oltre a creare disturbo e disagio alle proprietà confinanti;

Visto l'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

ORDINA

- al Signor Forlani Silvano, nato ad Ivrea (TO) il 12.11.1956 residente in via Commendator Vachino n. 5, di **attenersi** alle prescrizioni già effettuate dal Servizio Veterinario dell'A.S.L. TO4 in data 20/10/2022 ed in particolare:
 - di non detenere un numero maggiore di n. 10 avicoli, di mettere in atto tutte le misure necessarie affinché gli stessi non escano dalla sua proprietà, di provvedere ad attuare una copertura (anche con telone) per i motivi indicati innanzi, inoltre, per non creare disturbo e disagio ai proprietari confinanti, di provvedere alla costruzione di un pollaio avente i requisiti previsti dalla normativa vigente;
 - di non implementare il numero di animali che andranno a normale esaurimento;
 - di provvedere alla sterilizzazione dei gatti in modo da evitare l'aumento dei soggetti e la creazione di una colonia felina;
- di non alimentare i felini presenti in paese, lasciando cibo per terra e sulle panchine causando sporcizia e odori sgradevoli onde evitare il degrado e il mancato rispetto delle norme di igiene;
- di provvedere all'adempimento delle suddette prescrizioni nel termine di 30 giorni dalla notifica della presente ordinanza, avvertendo che in mancanza si procederà all'allontanamento degli avicoli e alla sterilizzazione dei gatti con spese a carico del Sig. Forlani Silvano.

INFORMA

che ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241 del 7 Agosto 1990 e s.m.i., contro la presente Ordinanza è ammesso nel termine di 60 giorni dalla notifica del presente atto, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL SINDACO
Massimo OTTOGALLI